

REGIONE SICILIANA – Comune di RADDUSA (Prov. CT)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 del Reg. Data 17/09/2010	Oggetto: Approvazione Aliquote I.C.I. per l'anno 2010.
---	--

L'anno **duemiladieci** giorno **diciassette** del mese di **settembre** alle ore **20:40** e seguenti, nella Sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, a seguito di invito diramato dal Presidente del C.C. in data 26/08/2010 prot. n. 11176 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di prosecuzione. Presiede la seduta il Presidente Sig. Salvatore Vasta.
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. **14** ed assenti, sebbene invitati, n. **01**, come segue:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1) ALLEGRA GIOVANNI	X		10) PARLACINO SALVATORE	X	
2) PULVIRENTI VITO	X		11) GRASSO SANTO	X	
3) LEONARDI FRANCESCO	X		12) DI PAOLA VITO	X	
4) INCARDONA ANGELO	X		13) DRAGONE RENZO		X
5) LA MASTRA FILIPPO	X		14) CARDACI PROSPERO	X	
6) VASTA SALVATORE	X		15) TURRISI VINCENZA A.		
7) LO MONACO GAETANO	X				
8) CIGNA ATTILIO	X				
9) MACALUSO SALVATORE	X				

Fra gli assenti sono giustificati (art. 173 O. A. EE. LL.) i Signori:
Per l'Amministrazione sono presenti:
Con la partecipazione del Segretario Comunale **Dott. Carmelo Cunsolo**.

Vengono nominati scrutatori i Signori: **Cigna – Incardona - Turrisi**.



Il Presidente pone in discussione il 3° punto all'o.d.g., con oggetto: "Approvazione aliquote I.C.I. per l'anno 2010" e lascia la parola al Responsabile dell'area finanziaria il Rag. Giangrasso.

Il Ragioniere illustra brevemente in merito sullo stato di fatto delle tariffe.

Il Cons. Allegra chiede delucidazioni sull'aliquota della prima casa.

Il Ragioniere risponde che l'aliquota sulla prima casa è rimasta invariata rispetto al passato. E' solo una presa d'atto della legge che statuisce che l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili è stabilita dal 1° gennaio 2007, dal consiglio comunale.

Non avendo nessun altro consigliere chiesto la parola il presidente sottopone ai voti la proposta presentata dall'Amministrazione che viene accolta all'unanimità dai 14 consiglieri presenti e votanti.

Il Consiglio Comunale

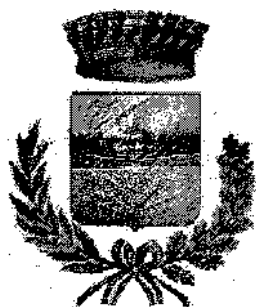
Vista la proposta di deliberazione, a firma del Rag. Grazia Sofia Giangrasso;

Visto l'esito della superiore votazione;

Visto l'O.R.E.L. vigente in Sicilia;

D E L I B E R A

- 1) Di approvare le aliquote ICI per l'anno 2010.



COMUNE DI RADDUSA

(Prov. di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 82001950870

☎ 095/662060
FAX 095/662982

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 del Registro Data: 28.03.2010	Oggetto: Approvazione aliquote ICI per l'anno 2010.
--	---

Su proposta dell'Assessore alle Finanze Sig. Grasso Mariano

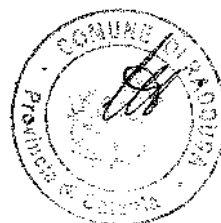


PARERE

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 – come recepito dalla L.R. n. 30/2000

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.

Li 23.03.2010





COMUNE DI RADDUSA

(Prov. di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 82001950870

☎ 095/662060
FAX 095/662982

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

VISTO il Decreto del Ministero degli Interni del 17/12/2009 che proroga il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2010 al 30/04/2010;

PREMESSO che con D.L.vo n. 504/92 è stata istituita l'imposta comunale sugli immobili;

RICHIAMATO il primo comma dell'art. 6 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 156, della Legge 27/12/2006 n. 296, cosiddetta "Legge Finanziaria 2007" che statuisce che l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili è stabilita, dal 1° gennaio del 2007, dal Consiglio Comunale.

RICHIAMATO, altresì, il comma 169 dell'art.1 della sopracitata Legge Finanziaria 2007 che prevede che "gli enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relativi ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente dall'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO il comma 173 dell'art. 1 della succitata Legge Finanziaria che ha modificato il comma 2 dell'art. 8 del Decreto Legislativo n. 504/92 nel senso che deve intendersi quale abitazione principale del soggetto passivo I.C.I. "salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica";

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6, comma 2, del citato D.L.vo istitutivo dell'imposta, l'aliquota deve essere fissata in misura non inferiore al quattro per mille nè superiore al sette per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi d'immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o da alloggi non locati;

VISTA la legge regionale del 23.12.2000, n. 30, che recepisce le disposizioni della legge 265/99;

RITENUTO necessario, al fine di garantire l'equilibrio di bilancio, adeguare per l'anno in corso la misura delle aliquote ICI;

VISTO l'art. 4, comma 1, del D.L. 8 agosto 1996, n.437, convertito, con modificazioni, nella L. 24 ottobre 1996, n.556, che testualmente recepisce "Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, i Comuni possono deliberare, ai sensi dell'art. 6 del D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 504, un'aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

VISTO che il decreto legge n. 93/2008 ha stabilito l'esclusione dell'imposta comunale di cui al D. Lgs n. 504/92 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo.

Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del D. Lgs n. 504/92 e successive modifiche ed integrazioni e le relative pertinenze, ad eccezione di quelle di categorie A1, A8, A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'art. 8 comma 2 e 3 del citato D. Lgs n. 504/92.

L'esenzione si applica, altresì, nei casi previsti dall'art. 8 comma 4 del succitato decreto.

DATO ATTO che ai sensi dell'art.8, comma 2, D. Lgs 504/92

“dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, € 103,29 (€ 200.00) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione” e che “per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro titolo reale, e i suoi familiari hanno la residenza anagrafica”;

RILEVATO che ai sensi del comma 4, del precitato art. 8 D.L.vo 504/92 e comma 4 ter dell'art. 1 del D.L. 23 gennaio 1993, n.16, convertito con modificazione nella Legge 24 marzo 1993, n. 75, si considerano “*abitazioni principali*”, con conseguente applicazione dell'aliquota e della detrazione per queste previste, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari nonché quelle possedute a titolo di proprietà o d'usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero, a condizione che non risultano locate;

VISTO l'art. 6 del vigente regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili ai sensi del quale, in aggiunta alle varie fattispecie, definite tali per espressa previsione normativa, è considerata “abitazione principale” quelle previste dal presente articolo;

VISTO il D.Lvo n.267/2000.

VISTO L' O.R.EE.LL vigente nella regione Sicilia;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) Di prendere atto che con Decreto Legge n. 93 del 2008 sono esenti al pagamento dell'ICI le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, ad esclusione di quelle di categoria A1, A8, e A10 di proprietà del soggetto passivo o quelle possedute a titolo di proprietà od usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero, a condizione che non risultino locate;

2) Di approvare le aliquote per I.C.I anno 2010 come segue:

- **5 per mille per tutte le “abitazioni principali” e si intende tale chi la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro titolo reale e i suoi familiari hanno la residenza anagrafica, ivi comprese le relative pertinenze, del soggetto passivo per espressa previsione normativa, nonché quella di proprietà di una o di entrambi i coniugi, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il terzo grado; per avere tale agevolazione è necessaria l'identità tra soggetto obbligato al pagamento dell'ICI e soggetto dimorante nell'abitazione con residenza anagrafica;**

- **Di considerare “abitazioni principali”, con conseguente applicazione dell'aliquota e della detrazione per queste previste, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari nonché quelle possedute a titolo di proprietà o d'usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero, a condizione che non risultano locate;**

- **6 per mille per gli altri fabbricati e per le aree fabbricabili;**



- La detrazione per le abitazioni principali e altre unità immobiliari considerate tali, è di Euro 103,29 (€ 200.000) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, l'eventuale eccedenza che non ha trovato capienza nell'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione principale può essere detratta dall'imposta dovuta per le pertinenze.

3) Il versamento dovrà essere effettuato sul C/C n° 15897952 intestato COMUNE RADDUSA RISCOSSIONE I.C.I. - 95040 RADDUSA O TRAMITE MODELLO F24 COME STABILITO DALLA FINANZIARIA 2007.

4) Copia della presente sarà trasmessa all'Ufficio del Federalismo Fiscale come da circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle politiche fiscali del 16 aprile 2003 n.3.

Il Consigliere Anziano

Il Presidente

Il Segretario Comunale

RELATA DI PUBBLICAZIONE
(per 15 - 30 - 60 gg.)

Affissa all'Albo Pretorio il 25 OTT. 2010 e defissa il _____

Dalla residenza municipale, li _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale, vista la relazione del Messo Comunale,

certifica

Che il presente atto è stato pubblicato all'albo Pretorio per quindici ⁽¹⁾ giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Segretario Comunale

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo in data _____

- essendo stata dichiarata l'immediata eseguibilità (art. 12, co. 2, L. R. n. 44/91);
- essendo trascorsi 10 gg. dal _____, data di inizio pubblicazione (art. 12, c. 1, L. R. n. 44/91)
- essendo trascorsi _____ gg. dall'inizio di pubblicazione senza opposizioni o reclami.

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Segretario Comunale

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Funzionario del Comune